

CONTRATTO N. [●]

LAVORI PER ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PREVALENTEMENTE PER PIANI

ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA O PUBBLICA NELLA PROVINCIA DI CREMONA - CIG

[●] – CUP [●]

ATTO SOGGETTO AD IVA

TRA LE PARTI

a) **PADANIA ACQUE S.P.A.**, con sede legale in via del Macello, n. 14 - 26100 Cremona,

codice fiscale 00111860193 e partita IVA 00111860193, PEC:

padania_acque@legalmail.it, di seguito nel presente atto denominata semplicemente

«Stazione Appaltante» o «PA», qui rappresentata da [●] nella sua qualità di [●],

E

b) [●] con sede legale in [●], n. [●] - [●], codice fiscale [●] e partita IVA [●], PEC: [●],

di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Impresa Appaltatrice» o

«Appaltatore», qui rappresentata da [●] nella sua qualità di [●];

PREMESSO CHE:

- con decisione di contrarre di cui al Prot. n. [●] del [●] si è determinato di procedere

a norma dell'art. 50, c. 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023 con l'affidamento dei lavori in

oggetto al summenzionato Appaltatore, per un importo massimo complessivo, IVA

esclusa, pari a € 149.900,00 (euro centoquarantanovemilanoventotto/00), così

ripartito:

- € 139.900,00 (euro centotrentanovemilanoventotto/00) per lo svolgimento dei

lavori;

- € 10.000,00 (euro centomila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

d'asta, per rischi interferenziali ex art. 26 del D.lgs. 81/2008, così come previsti nel

DUVRI predisposto da PA;

- il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come da

atti inseriti nel fascicolo di affidamento,

- In data [●] sono stati avviati i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali.

Ad oggi – pur essendo decorsi 30 giorni – non sono pervenuti gli esiti relativi a [●].

Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del

D.lgs. 36/2023, si procede comunque alla presente stipula. Resta inteso che nel

caso in cui venisse riscontrato il mancato possesso dei requisiti generali, così come

dichiarati dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'offerta, si procederà alla

risoluzione del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.lgs. n. 36/2023 (nel seguito «Codice dei contratti»).

ARTICOLO 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivo massimo del contratto ammonta ad € [●] (euro [●]), di cui:

- € 139.900,00 (euro centotrentanovemila/00) per lo svolgimento dei lavori;

- € 10.000,00 (euro diecimila(00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per rischi interferenziali ex art. 26 del D.lgs. 81/2008, così come previsti nel DUVRI predisposto da PA.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato “a misura”.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'affidamento è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore; i prezzi unitari, ribassati dello sconto offerto dal concorrente, sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'art. 11 del presente contratto.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore ha eletto domicilio legale nel Comune di [●], all'indirizzo [●].

2. Con riferimento al conto di cui al successivo comma 3, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i__ signor__ [●].

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT [●] acceso presso [●], ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 (sette)

giorni dall'accensione del conto stesso.

4. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare i lavori dedotti in affidamento è fissato in 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula.

ARTICOLO 6 - PENALE PER I RITARDI

1. L'Impresa Appaltatrice soggiacerà alle seguenti penali:

- per ogni giorno naturale di ritardo, rispetto alla data di ultimazione delle opere verrà applicata una penale pari all'**1 ‰ (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale;
- la penale del **1 ‰ (uno per mille)** verrà applicata anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nonché nella ripresa dei medesimi in caso di loro sospensione.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto

contrattuale, come previsto dall'art. 126, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023, pena facoltà

per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi e/o inadempimenti.

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 D.lgs. n. 36/2023, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

2. La sospensione può essere altresì disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Progetto dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Se l'Appaltatore ritiene che siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Progetto a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori, affinché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'Appaltatore stesso. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore

durata della sospensione.

5. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

6. Non sono previste, allo stato attuale, sospensioni tecniche.

7. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (in particolar modo all'art. 7 del medesimo documento), quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o al certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 23 e 25.

ARTICOLO 9 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori “a misura” è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro “a misura”.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto di offerta.

ARTICOLO 10 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I.

ARTICOLO 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina | |
| | modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e | |
| | della disciplina di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, le stesse verranno | |
| | concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, | |
| | eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante | |
| | apposito verbale di concordamento dei prezzi. | |
| | 2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP e le modifiche progettuali | |
| | consentite ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 sono approvate dalla Stazione | |
| | Appaltante su proposta del RUP. | |
| | 3. Trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 5 | |
| | dell'Allegato II. 14 al D.lgs. 36/2023 e all'art. 120 del D.lgs. 36/2023. | |

ARTICOLO 12 - ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

- | | | |
|--|--|--|
| | 1. Ai sensi dell'art. 125, c. 1, del D.lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto | |
| | viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da | |
| | corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. | |
| | L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna anticipata, | |
| | è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di | |
| | importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al | |
| | periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il | |
| | cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti di cui | |
| | all'art. 106, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023. L'importo della garanzia viene | |
| | gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al | |
| | progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il | |
| | beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione | |
| | dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. | |

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

2. I pagamenti relativi agli acconti sul corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato d'avanzamento lavori. I relativi certificati di pagamento sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato d'avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni e sono trasmessi alla Stazione Appaltante, che, approvato il certificato di pagamento, procede al pagamento ai sensi del periodo che precede. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, ferma restando la possibilità di emissione della fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento lavori.

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti nel seguente modo:

- Primo stato d'avanzamento lavori - pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale;
- Secondo stato d'avanzamento lavori – pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo contrattuale;
- Terzo stato d'avanzamento lavori – pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
- Rata a saldo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al successivo art. 23, così come dell'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente, comporterà il mancato pagamento della rata di saldo.

3. A tutti i SAL sarà apportata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi della medesima disposizione normativa, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga a quanto previsto al precedente punto 2, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo ivi previsto.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In particolare, all'esito positivo del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione del certificato stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della regolare esecuzione. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

6. La liquidazione dei corrispettivi avverrà a seguito di contabilizzazione dei lavori da parte della Direzione Lavori così come stabilito all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I. Successivamente alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva e previdenziale (mediante il DURC), la Ditta Appaltatrice potrà

	emettere regolare fattura, che sarà liquidata da parte della Stazione Appaltante	
	mediante bonifico bancario, da accreditarsi su “conto corrente dedicato”, anche in	
	modo non esclusivo, di cui dovranno essere indicati gli estremi, oltre alle generalità	
	delle persone delegate ad operare su di esso.	
	7. In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 5.000,00, esso è subordinato alla	
	verifica della regolarità tributaria e fiscale ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.	
	602/1973.	
	8. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010:	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’Appaltatore, <i>dei</i>	
	<i>subappaltatori</i> , dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che	
	eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,	
	devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che	
	sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti	
	dedicati di cui all’art. 4, co. 4;	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’art. 1, co. 2;	
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della	
	L. n. 136/2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a), b) e c) costituisce causa di	
	risoluzione del presente contratto;	
	e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate	
	nei contratti sottoscritti con <i>i subappaltatori</i> e i subcontraenti della filiera delle	
	imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto;	
	in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di	
	declaratoria.	
	11. Si precisa che Padania Acque S.p.A. rientra nel perimetro applicativo del regime	

IVA Split-Payment delineato dall'art. 3 co. 1, lett. c) del D.L. n. 148 del D.L. n.

148/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 172/2017. Pertanto,

le fatture emesse nei confronti di PA dovranno riportare la seguente dicitura:

“Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split-Payment) con IVA

non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72”.

Si evidenzia che, pertanto, le fatture emesse senza il rispetto di tale condizione

saranno respinte.

ARTICOLO 13 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 - REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. Affinchè venga emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, la ditta Appaltatrice dovrà presentare tutte le certificazioni previste dalla legge e dalle Norme in vigore, nonché dal Capitolato Speciale

	d'Appalto. Inoltre, dovrà presentare apposita polizza assicurativa che tenga	
	indenne PA da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli	
	interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il ritardo o la mancata	
	presentazione di dati essenziali al completamento della contabilità finale, delle	
	certificazioni necessarie o la presenza di vizi d'opera accertati e non eliminati, non	
	consentiranno il rispetto dei termini previsti per l'emissione del Certificato di	
	Regolare Esecuzione Provvisorio; ricorrendo questa circostanza l'impresa	
	Appaltatrice non potrà in alcun caso ottenere maggiori compensi o il	
	riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.	
	2. Il certificato di cui al co. 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua	
	emissione; il silenzio della Stazione Appaltante, protrattosi per due mesi oltre il	
	predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.	
	3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la	
	difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla	
	Stazione Appaltante prima che, trascorsi due anni dalla sua emissione, il certificato	
	di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.	
	4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta	
	facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di	
	tutte le opere ultimate.	
	ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera	
	raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori	
	adempimenti, nei seguenti casi:	

	a) nei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;	
	b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i	
	tempi di esecuzione, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale	
	d'Appalto;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,	
	la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;	
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da	
	pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto;	
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo	
	dell'opera;	
	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi	
	dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;	
	j) il verificarsi in capo all'Appaltatore di una delle cause di esclusione di cui agli	
	artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023;	
	k) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	2. L'Appaltatore è consapevole che Padania Acque S.p.A. ha adottato un proprio	
	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed è	
	consapevole, altresì, che il Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituisce parte	
	essenziale delle obbligazioni che saranno assunte con il contratto. La violazione di	
	quanto stabilito dal Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituirà un	
	inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge,	

anche in ordine alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456

del cod. civ. e possibile risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

3. In questi casi l'Impresa Appaltatrice avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e risponderà dell'eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante a causa della stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio in economia. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà con l'escussione della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 22, salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute esclusivamente all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cremona. Resta esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli artt. 11 e 119 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art.

11, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare, integralmente, il

contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona

nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con

l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del

lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli

effetti del D.lgs. 81/2008 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dovrà, prima dell'avvio dell'affidamento, procedere alla

sottoscrizione dei DUVRI predisposti dalla Stazione Appaltante relativamente al

rischio di interferenza presso gli impianti di potabilizzazione di Casalmorano (CR) e

di Vescovato (CR), dalla stessa gestiti, eventualmente richiedendo le integrazioni

ritenute opportune.

ARTICOLO 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA PENALE

1. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione

dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001.

ARTICOLO 20 – DISTACCO DELLA MANODOPERA

1. L'Impresa appaltatrice può procedere al distacco della manodopera, così come

disciplinato dall'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della

	Stazione Appaltante; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva	
	acquisizione da parte di PA della regolarità del DURC dell'impresa distaccante.	
	2. <i>Analogo obbligo dovrà essere inserito e previsto tra gli oneri contrattuali di</i>	
	<i>subappalto.</i>	
	3. Nel caso di utilizzo di personale distaccato in assenza della prescritta	
	autorizzazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione di diritto	
	del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.	
	ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, inoltre, non può essere	
	affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di	
	appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria	
	prevalente.	
	2. L'Appaltatore comunica a PA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i	
	subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il	
	nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio	
	o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate a PA eventuali modifiche a tali	
	informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
	3. <i>Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dei contenuti dell'art.</i>	
	<i>119 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede</i>	
	<i>di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e</i>	
	<i>le modalità previste dalla documentazione di affidamento.</i>	
	4. ARTICOLO 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da	
	questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi e	
	per gli effetti di quanto previsto dall'art. 53, co. 4, del D.lgs. 36/2023, mediante	

polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero [●] rilasciata, in data [●] dalla

società/dall'istituto [●] agenzia/filiale di [●] per l'importo garantito di euro [●].

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed

è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni

dell'Appaltatore nascenti dall'esecuzione del presente contratto. In particolare, la

cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore,

anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta

espressamente inteso che PA, fermo restando quanto previsto dal precedente art.

6 - "Penale per i ritardi", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

3. La garanzia è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di

PA, in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del

80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla

data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve

provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della

relativa richiesta effettuata da parte di PA.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo 1.2, approvato con D.M.

Mise del 16/09/2022 n. 193.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10, del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore assume la

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la

Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che abbia validità sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero [●] rilasciata, in data [●], dalla società/dall'istituto [●] agenzia/filiale di [●], come segue:

a) per danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);

b) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

La polizza deve essere rilasciata alle condizioni e in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 193/2022.

3. La medesima copertura assicurativa dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, con decorrenza dall'emissione del certificato di regolare esecuzione fino ai 24 mesi successivi. La mancata presentazione di tale polizza assicurativa comporterà il mancato pagamento della "rata di saldo".

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 36/2023, le norme del codice civile, nonché le disposizioni speciali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il presente contratto verrà assoggettato a registrazione. Tutte le spese inerenti al

21

settori aziendali preposti all'espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti l'instaurazione del rapporto contrattuale.

La conservazione dei dati di cui al presente contratto, avrà luogo per 10 anni dalla conclusione del medesimo. In ogni momento sarà possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi dati; l'opposizione al trattamento. Avrà, altresì, diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo o rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.

Sussiste l'obbligo per l'operatore economico contraente di mantenere riservati i dati, le informazioni e le notizie di cui si verrà, eventualmente, a conoscenza o entrerà in possesso nel corso dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi e nel rispetto di quanto normato all'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I, al quale si rimanda. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, Padania Acque S.p.A. potrà agire nei confronti del soggetto contraente, al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti a causa del mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza. Con riferimento al trattamento dei dati personali troveranno applicazione i principi di cui agli artt. 82 e 83 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati.

ARTICOLO 27 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- Il Capitolato Speciale parte I e II;
- le polizze di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
- l'offerta economica dell'Appaltatore;
- l'elenco prezzi unitari;
- i particolari costruttivi standard;

- la planimetria interventi tipo.

2. I documenti elencati al precedente co. 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, sono conservati da PA presso l'U.O. Procurement, sita in via del Macello n. 14 a Cremona.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Padania Acque S.p.A.

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa Appaltatrice approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

- Articolo 6 Penale per i ritardi;
- Articolo 8 Oneri a carico dell'Appaltatore;
- Articolo 15 Risoluzione del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

[●]

[●]

[●]